

Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Pensioni

Chiarezza e progettualità

Mentre ci accingiamo a scrivere queste brevi note infuria il dibattito politico sul problema delle pensioni e a parte qualche sciopero spontaneo e improvviso (chi non si è sentito defraudato dalle incaute dichiarazioni del Ministro Dini?) il mondo del lavoro aspetta l'incontro fissato a palazzo Chigi per martedì 13 c.m. per decidere il da farsi.

Le sopraggiunte dichiarazioni rassicuranti del ministro del lavoro e dell'economista Castellino presidente della Commissione di studio istituita proprio da Mastella e le opportune precisazioni del Ministro Dini non cancellano il problema politico (nell'accezione più onnicomprensiva) delle pensioni che attiene al risanamento del debito pubblico e al miglioramento dello stesso sistema previdenziale che non deve limitarsi solo a togliere di più a chi ha di più, ma deve redistribuire in modo più equo (un segnale tendenziale di crescita alle pensioni sociali) così da dar corpo a quella solidarietà sociale che per essere tale non può che essere pubblica.

Ebbene allora su un problema così importante, che attiene alla vita di milioni di cittadini, essere chiari e procedere con rigore ma

con cautela verso un nuovo sistema previdenziale che recuperi professionalità ed energie e nel contempo

A pagina 5 intervista con il Sottosegretario alla P.I. Fortunato Aloï

stronchi (anziché premiare com'è avvenuto fin'oggi) qualsiasi velleità di parasitismo sociale.

Osservava giustamente Giorgio Bocca su "La Repubblica" del 26 agosto che nella coalizione governativa


l'unica forza politica con un retroterra culturale ed ideologico è Alleanza Nazionale: riteniamo allora, che di fronte ad un problema così squisitamente sociale, una pausa di riflessione non solo sia opportuna ma, ove necessario, debba essere imposta alla compagine governativa da Alleanza Nazionale.

Come può l'M.S.I., parte consistente di Alleanza Nazionale, accettare una logica di capitalismo sfrenato sempre più proteso alla ricerca di nuove forme di investimento, che come è av-

venuto negli Stati Uniti, provoca una emarginazione sempre più consistente di fasce di cittadini, costretti a vivere ai limiti della sopravvivenza? Una delle cose di cui l'M.S.I. è sempre stato giustamente orgoglioso e alla quale si è sempre richiamato (ultimamente anche con il ministro Poli Bortone) è stato il programma sociale degli anni trenta del fascismo che veniva

Agostino Scaramuzzino

(continua in ottava pagina)



I diritti acquisiti non si toccano

I PRIVILEGI INVECE SÌ!

Sulla questione dello Stato sociale - pur con qualche voce dissonante all'interno della maggioranza - sono intervenuti autorevoli esponenti di Alleanza Nazionale: tanto contro l'aumento automatico di adeguamento al costo della vita, di settecentocinquantamila lire, previsto per i parlamentari, in un contesto che vede cancellata la scala mobile per lavoratori e pensionati, quanto sulla necessità che alla salvaguardia dei diritti acquisiti per i ceti più deboli si accompagni un segno tangibile di sacrifici e rinuncia ai privilegi da parte del ceto politico, per esempio sulle pensioni dei parlamentari.

Autonomia: il mito della scuola italiana

Dopo nove mesi dall'entrata in vigore della legge 537/93 (legge finanziaria) che all'art. 4 ha definito i criteri attraverso i quali attuare l'autonomia delle scuole, nessun atto concreto a livello legislativo è stato emanato. Il 6° comma del citato art. 4 prevede appunto l'emanazione, entro nove mesi, di "uno o più decreti legislativi" di attuazione dell'autonomia. Fino a questo momento si conosce solo il testo della proposta elaborata dall'apposita commissione ministeriale, in cui è descritto uno scenario nel quale la scuola italiana appare radicalmente rinnovata e gravata da impegni e responsabilità nuove che richiedono, l'altro, di ridisegnare la funzione docente e quella direttiva.

In Italia, nel frattempo, è intervenuto il cambiamento del quadro politico che, in maniera impreveduta, ha sconvolto i sogni di chi aveva già pronto lo schema e la bacchetta magica. E' da pensare che la nuova classe politica intenda vederci chiaro,

non ritenga di doversi affidare completamente ai "tecnici" e soprattutto non consenta colpi di mano come quello relativo al testo di riforma della Secondaria varato in Senato il 22 settembre 1993 in fretta e furia e poi fortunatamente cancellato per fine la traumatica della legislatura.

Dalle colonne di questo foglio abbiamo sempre sostenuto una sorta di hegeliana continuità sulle questioni fondamentali, sugli indirizzi tendenziali, sulla sintonia europea e così via, ma ciò non ha mai costituito un ostacolo rispetto alla vocazione critica che ci ha sempre contraddistinto. Non negheremo, infatti, di avere guardato con un certo sospetto alla cosiddetta autonomia scolastica, specialmente quando il dibattito era aperto su tutte e questioni ad essa connesse, ma ora che le linee essenziali si sono chiarite porteremo il nostro contributo critico e ripeteremo al Ministro della P.I. il nostro pensiero e le nostre preoccupazioni, che abbiamo già espresso nell'incontro del 24 maggio u.s.

Le nostre preoccupazioni non riguardano tanto gli aspetti organizzativi o quelli amministrativi, che dovranno tendere, comunque, a rendere più snelle e praticabili tutte le procedure, da quelle riguardanti la gestione dei fondi a quelle riguardanti la burocrazia d'Istituto, quanto quelli finanziari e quelli didattici.

Sugli aspetti di carattere finanziario esiste la reale preoccupazione che l'"allargamento" dei meccanismi di acquisizione delle risorse determini di fatto un forte gap fra scuole di diverse zone geografiche ed economiche, acuendo le differenze già esistenti e alimentate dall'autonomia sommersa (in quest'ottica la trovata del Sig. Ministro riguardante i contributi degli ex alunni e la loro presenza nei consigli di classe appare

Francesco Pezzuto

(continua in ottava pagina)

DISPOSIZIONI

Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523

Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di seconda sessione

Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'abolizione degli esami di seconda sessione, al fine di consentire ai colleghi dei docenti ed ai consigli di classe l'adozione di opportuni interventi didattici ed educativi fin dall'inizio del prossimo anno scolastico 1994-1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Abolizione degli esami di seconda sessione

1. Gli esami di seconda sessione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono aboliti a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.

2. L'articolo 74, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo allo svolgimento degli esami di seconda sessione, è abrogato.

Art. 2

Interventi didattici ed educativi e verifica dei risultati

1. Il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano lo svolgimento di interventi didattici ed educativi, coerenti con l'autonomia programmazione educativo-didattica di inizio d'anno, con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, finalizzati all'utile ed efficace inserimento nella programmazione di classe di progetti di recupero per discendenti il cui profitto, durante il corso dell'anno, sia risultato insufficiente in una o più materie. L'attivazione degli interventi si realizza mediante la frequenza obbligatoria dei discendenti a corsi di sostegno, nel caso di insufficiente non gravi, ovvero a corsi di recupero, nel caso di insufficienze rilevanti.

2. E' demandata al consiglio di classe la facoltà di richiedere, al termine del primo periodo di verifica collegiale dei risultati conseguiti, l'attivazione degli interventi di cui al comma 1, che devono essere organizzati sulla base di moduli curriculari flessibili nel quadro delle linee programmatiche di cui al medesimo comma 1.

3. I criteri di svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 e le modalità e gli effetti della verifica dei risultati, sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, dal collegio dei docenti, e deliberati dal consiglio di istituto per quanto di propria competenza.

Art. 3

Modalità di utilizzazione del personale docente e relativo trattamento economico

1. Le modalità di utilizzazione del personale docente per lo svolgimento

delle attività didattiche ed educative di cui all'articolo 2, nonché i criteri e la misura del compenso da erogare ai docenti medesimi nel limite della disponibilità finanziaria prevista dall'articolo 5, sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito di specifica contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da docenti appartenenti a classi di concorso diverse da quella di titolarità, purchè forniti di specifica abilitazione.

Art. 4

Deroga al calendario scolastico

1. Le attività didattiche del personale con supplenza annuale, riguardanti gli

interventi previsti dall'articolo 2, possono svolgersi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche dopo la data del 30 giugno e comunque non oltre quella del 15 luglio.

Art. 5

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari ad annue lire 205.580 milioni a decorrere mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1995 e 1996, dell'accantonamento relativo al Ministro della pubblica istruzione, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Norme transitorie - Delegificazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono efficaci fino alla sostituzione delle medesime con nuova disciplina deliberata dalle unità scolastiche sulla base del decreto legislativo attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente l'autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 29 agosto 1994

Scalfaro

Riconoscimento titoli professionali nella comunità europea

Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319; Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE. (G.U. n. 129 del 28 maggio 1994 - Suppl. ord.)

Art. 1 - Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea

1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.

2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al presente articolo.

3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo;

a) un ciclo di studi postsecondari diverso da quello previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della durata di almeno un anno, oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato A al presente decreto. L'allegato è modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato C della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992;

b) successivamente al compimento di un ciclo di studi secondari, un ciclo di studi o di formazione, diverso da quelli di cui alla lettera a), impartito in un istituto di istruzione o in una impresa o, in alternativa, in un istituto di istruzione e in una impresa;

c) un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale.

4. Sono, altresì, ammessi al riconoscimento i titoli:

a) rilasciati in seguito ad una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali per l'esercizio di una professione da un'autorità designata in conformità delle disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato membro, senza che sia richiesta la prova di una formazione preliminare;

b) che sanciscono una formazione che non fa parte di un insieme costituente un titolo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 o un titolo ai sensi delle lettere a), b), e c) del comma precedente;

c) che comprovano una formazione generale di livello di istruzione elementare o secondaria.

5. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore ad un terzo in un Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica che il richiedente è in possesso, oltre che del titolo formale, di una esperienza professionale di tre anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alla lettera a) del comma 3, e di due anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alle lettere b) e c) del comma 3.

Art. 2 - Professioni

1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:

a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;

b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamenti, al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1,

c) le attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;

d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

Art. 3 - Formazioni professionali non abilitati nel Paese di provenienza

1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine è necessario che il richiedente, in via alternativa:

a) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera a), che attesti la idoneità all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;

b) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera b), lettera c) che attesti la idoneità all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;

c) sia in possesso di un titolo, rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, la cui struttura ed il livello siano soggetti a controllo o autorizzazione da una autorità a tale scopo designata, che sia specificatamente orientato all'esercizio di una professione;

d) dimostri di essere in possesso di qualifiche, attitudini e conoscenze di cui all'art. 1, comma 4, lettera a);

e) sia in possesso di una formazione indicata nell'allegato B al presente decreto. Si applica, per la modifica dell'allegato la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera a).

2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono ugualmente soddisfatti se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione della Comunità europea e alla Repubblica italiana.

3. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

Art. 4 - Titoli professionali assimilati

1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.

2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

Art. 5 - Composizione e durata della formazione professionale

1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti indicati all'art. 1, commi 3 e 4, o all'art. 4, può consistere:

a) nello svolgimento con profilo di un ciclo di studi di cui all'art. 1, comma 3;

b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame, c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.

Art. 7 - Misure compensative

1. qualora il richiedente sia in possesso di un titolo di formazione dello stesso livello o di livello superiore a quello prescritto per l'accesso o l'esercizio delle attività di cui all'art. 2, il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. Il riconoscimento è, altresì, subordinato a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni, oppure al superamento di una prova attitudinale, se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti dell'art. 1, comma 3, lettera a), ed il richiedente possiede un titolo di formazione rispondente a requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c).

Art. 7 - Adeguamento durata formazione professionale

1. Quando la durata della formazione fatta valere dal richiedente ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a) o dell'art. 3, comma 1, lettera a) è inferiore di almeno un anno a quella prescritta, ai fini del riconoscimento del titolo, dal medesimo art. 1, comma 3, lettera a), può essere richiesta la prova del possesso di una esperienza professionale di durata doppia del periodo di formazione mancante nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) o lettera b) e di durata pari al periodo mancante nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è computabile l'esercizio professionale

contemplato all'art. 3, comma 1, lettera a).

Art. 8 - Fattispecie di applicazione della prova attitudinale

1. Il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale:

a) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attestante il compimento di un ciclo di studi postsecondari di durata non superiore a quattro anni ed il richiedente possiede uno dei titoli di formazione indicati all'art. 1, comma 1, lettera a), o all'art. 3, comma 1, lettera a);

b) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesta una precisa conoscenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attività consiste nel fornire consulenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attività consiste nel fornire consulenza e/o assistenza concernente il diritto nazionale;

c) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c), ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione previsti all'art. 1, comma 3, o all'art. 3, comma 1, ha esercitato nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo pieno per tre anni consecutivi in uno stato membro della Comunità europea, oppure a tempo parziale per una durata equivalente.

Art. 9 - Tirocinio di adattamento

1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.

3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

Art. 10 - Prova attitudinale

1. Prova attitudinale consistente in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.

3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Art. 11 - Disposizioni applicative misure compensative

1. con decreti del ministro competente ai sensi dell'art. 13, di concerto con i ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate disposizioni e direttive generali per l'applicazione degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, con riferimento alle singole professioni ed alle relative formazioni professionali.

Art. 12 - requisiti formali dei titoli

1. i documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Art. 13 - Competenze per il riconoscimento

1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato C al presente decreto. L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto dalle disposizioni sopravvenute nei vari settori

MINISTERIALI

professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla lettera b) del precedente art. 8;

b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni che si traducono in rapporti di pubblicoimpiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d),

c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;

d) il Ministero della pubblica istruzione, per il personale docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 o della normativa in materia di contratti aventi finalità formativa;

f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime;

g) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in ogni altro caso.

Art. 14 - Procedura di riconoscimento

1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, coadiuvata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere rispondente ai requisiti indicati all'art. 12.

2. La documentazione deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano i rappresentanti:

a) dei Ministri indicati all'allegato C;

b) del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) del Ministero degli affari esteri;

d) del Ministero della pubblica istruzione;

e) del Dipartimento per la funzione pubblica;

f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. La conferenza è integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale.

6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del Ministero competente da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 17.

8. Il decreto di cui al comma 6 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.

Art. 15 - Effetti del riconoscimento

1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere

alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diversi dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.

2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche individuali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

Art. 16 - Uso del titolo professionale e del titolo di studio

1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della autorità che lo ha rilasciato.

Art. 17 - Esecuzione delle misure compensative

1. Gli adempimenti relativi alla escutività e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.

2. In assenza degli enti o degli organi di cui al comma 1 prevedono:

a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego;

b) il ministero della sanità in relazione alle attività inerenti al settore sanitario;

c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione ai casi previsti all'art. 13, comma 1, lettera e), nonché di concerto con il Ministero della pubblica istruzione in relazione ai casi previsti dal medesimo art. 13 lettera g);

d) il Ministero della pubblica istruzione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera d);

e) il Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera f).

Art. 18 - Prova dei requisiti non professionali

1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi.

2. I documenti in cui al precedente comma, se non se è previsto rilascio nel paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.

3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.

4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 12.

Art. 19 - Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia

1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia

è certificato dai Ministeri competenti a norma dell'art. 13.

2. I Ministeri competenti certificano altresì il possesso dei titoli di formazione indicati all'art. 3 comma 1 lettera b).

3. I predetti Ministri sono competenti ad individuare le formazioni professionali equivalenti a norma dell'art. 3, comma 3, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri.

Art. 20 - Relazione alla Commissione delle Comunità europee

1. Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.

2. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti:

a) di coordinatore nazionale presso la commissione delle Comunità europee;

b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai sensi del presente decreto.

Art. 21 - Norme di rinvio

1. Le disposizioni contenute nei provvedimenti elencati nell'allegato D al presente decreto, relative all'esercizio di attività non salariate, si applicano anche all'esercizio delle medesime attività svolte a titolo subordinato.

Art. 22 - Materie non regolate

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunità europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi, né alle attività formali oggetto delle direttive contenute nell'allegato E al presente decreto.

Art. 23 - equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni marittime

1. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui agli articoli 118, 119, 120, e 121, relativi al personale marittimo, ed agli articoli 132 e 133, relativi al personale della navigazione interna del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

2. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della formazione degli equipaggi di cui agli articoli 318 e 319 del codice della navigazione.

Ministero della Pubblica Istruzione

Gabinetto
Gab/VII

Circ. n. 214
Prot. n. 2207/DN

Roma, 7 luglio 1994

OGGETTO: Mutui pluriennali E.N.P.A.S.

A seguito della circolare n. 287 prot. 2633/JR del 9 ottobre 1992 di questo Ministero, si trasmette, con preghiera di portarla a conoscenza del personale dipendente, l'unità circolare del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - n. 51 del 3 giugno 1994 (prot. 142954).

I Provveditorati agli Studi, il Sovrintendente Scolastico di Trento, quello della Provincia di Bolzano e gli Intendenti Scolastici per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine sono pregati di riprodurre la presente e di trasmetterla ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative delle rispettive Circoiscrizioni, compresi i direttori delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e dei Conservatori di musica.

Il Capo di Gabinetto

Ministero del Tesoro

Divisione 2 Protocollo n. 142954

OGGETTO: Mutui pluriennali:

I.N.D.A.P., gestione ex E.N.P.A.S.

All'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - Gestione ex ENPAS - Direzione Generale.

Via S. Croce in Gerusalemme, n. 55 - 00185 - Roma.

Con deliberazione commissariale n. 1701/A/487 del 14 aprile 1994, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, in relazione alla flessione delle domande di mutuo da parte degli iscritti al Fondo di previdenza ed assistenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, gestione ex E.N.P.A.S., rispetto agli standard degli anni precedenti, ha apportato talune modifiche ai vigenti criteri per la concessione di prestiti pluriennali resi noti dallo scrivente con circolare n. 69 del 17 agosto 1992.

Le modifiche di cui trattasi, che avranno applicazione con riferimento alle domande inoltrate agli uffici successivamente alla data del 15.4.94 e sino a nuove disposizioni, sono riassumibili nei termini seguenti:

1) erogazione del prestito decennale per l'intera quota cedibile nei casi di:

— riscatto di alloggi popolari;

— acquisto della prima casa di abitazione in cooperativa o sul mercato libero;

— costruzione della prima casa di abitazione;

2) concessione del prestito decennale per lavori di particolare rilevanza, anche condominiali, nelle abitazioni di proprietà;

3) erogazione del prestito quinquennale per l'intera quota cedibile nei casi di:

— lavori straordinari nelle abitazioni di proprietà o condotte in locazione;

— installazione di impianti di riscaldamento nelle abitazioni in proprietà o condotte in locazione di proprietà di Enti pubblici;

— costruzione o acquisto di garage, box o cantina;

4) elevazione da 10 a 12 milioni netti del tetto massimo alla concessione per il matrimonio del dipendente statale richiedente;

5) elevazione da 6 a 12 milioni netti del tetto massimo alla concessione per il matrimonio dei figli degli iscritti al Fondo.

Le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di dare la massima diffusione della presente circolare.

Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato

Ministero della Pubblica Istruzione

Direzione Generale Istruzione Elementare - Div. VI

Circolare Min. n. 218 - Prot. n. 2947
Roma, 16 luglio 1994

OGGETTO: Scuola elementare - organico di fatto anno scolastico 1994/95: sviluppo insegnamento lingua straniera - posti di sostegno in deroga.

Nel richiamare quanto stabilito dall'art. 3 del D.I. n. 132 del 15.4.1994 in sede di determinazione delle dotazioni organiche provinciali per gli anni scolastici 1994/95 e 1995/96 e dall'O.M. n. 179 del 31.5.1994 (in particolare, dall'art. 5) concernente le utilizzazioni del personale docente, si forniscono ulteriori indicazioni per il governo dell'organico di fatto, al fine di garantire le risorse necessarie e di qualificare l'utilizzo in rispondenza agli obiettivi formativi fissati dalla legge di riforma della scuola elementare.

Per assicurare la prosecuzione dell'insegnamento della lingua straniera secondo i criteri e le modalità stabilite dalle circolari ministeriali n. 116/1992 e seguenti e sulla base dei piani provinciali predisposti, le SS.LL. utilizzeranno la dotazione provinciale assegnata con D.M. 28.5.1994, comprensiva dei posti coperti dai docenti "specialisti" in servizio nell'anno 1993/94.

Qualora le risorse di organico provinciale non fossero sufficienti a garan-

tere anche le esigenze di sviluppo dell'insegnamento in questione, le SS.LL. richiederanno l'assegnazione in organico di fatto di un ulteriore contingente di posti.

Le richieste in questione dovranno pervenire entro e non oltre il 30 luglio 1994, al fine di consentire a questo Ministero la tempestiva adozione dei relativi provvedimenti.

Pertanto, qualora non vi abbiano già provveduto, le SS.LL. sono invitate ad accertare la disponibilità ad operare come specialisti da parte dei docenti che hanno concluso o concluderanno i corsi di formazione nei tempi previsti dalla C.M. n. 27 del 1/2/1994. Al numero dei docenti dichiaratisi o che si dichiareranno disponibili corrisponderà — nei limiti, tuttavia, dei 2.700 posti complessivamente accantonati a questo fine — quello dei posti che saranno assegnati.

In merito ai posti di sostegno in deroga al rapporto un insegnante ogni quattro alunni handicappati, le SS.LL. valuteranno responsabilmente le effettive esigenze provenienti dalle scuole ed i progetti di integrazione, alla luce delle indicazioni contenute nella C.M. n. 184/1991 e dei criteri stabiliti dalla legge quadro n. 104/1992 e dai provvedimenti successivi in ordine alla documentazione sull'integrazione degli alunni portatori di handicap. Sulla base delle proposte provenienti dalle scuole e sentito il gruppo provinciale per l'integrazione, le SS.LL. assegneranno direttamente i posti di sostegno in deroga strettamente necessari, avendo cura di assicurare, ove possibile, la continuità didattica, ed assumendo la diretta responsabilità sulle reali necessità. Non potrà essere comunque superato il numero dei posti in deroga autorizzati dal Ministero per l'anno scolastico 1993/94.

Si comunica, infine, che questo Ministero procederà alla rilevazione dei dati relativi all'organico di fatto della scuola elementare (alunni, classi e posti) attraverso i supporti che verranno forniti dal sistema informativo e prodotti sulla base dei dati comunicati dalle SS.LL. al predetto sistema informativo. Tali dati, una volta convalidati dalle SS.LL. medesime, assumeranno una piena validità formale. In questo modo la gestione delle risorse di organico e di personale offrirà ulteriori elementi di analisi e di verifica sull'andamento della riforma e sulle sue esigenze di qualificazione e razionalizzazione, nel quadro delle iniziative di monitoraggio già attivate.

Il Ministro: D'Onofrio

Ministero della Pubblica Istruzione

Circolare telegrafica n. 237 del 29 luglio 1994

Prot. n. 1007 DIRELEM-DIV II

Direzione Generale Istruzione Elementare - Div. II Servizio Scuola Materna - Div. I

OGGETTO: Insegnanti religione cattolica scuola elementare et materna

riferimento quesiti pervenuti chiari che at decorrere prossimo anno scolastico anche docenti di religione cattolica scuole elementari et docenti attività educative di religione cattolica scuole materne debent essere nominati da Capo istituto con incarico di durata annuale dovendosi assicurare at docenti medesimi parità di trattamento rispetto docenti religione cattolica restanti scuole diverso ordine et grado per effetto combinato disposto art. 3 - commi 6-7-8 D.P.R. 23/8/1988 n. 399 et punto 2.5 intesa di cui at D.P.R. 16/12/1985 n. 751 nonché art. 309 - comma 2 T.U. 16/4/1994 n. 297.

inoltre at fine consentire assunzione servizio at decorrere inizio anno scolastico raccomandandi puntuale osservanza istruzioni contenute C.M. 24/7/1986, n. 211 - punti 6.1 - 6.2 - 7 tenendo conto che direttori didattici provvederanno direttamente at raggiungimento intesa con ordinario diocesano interessato.

D'Onofrio Ministro Istruzione

I diritti acquisiti non si toccano

I PRIVILEGI INVECE SÌ!

(continuazione dalla prima pagina)

A questo proposito pubblichiamo in questa stessa pagina un'interessante nota critica ed esplicativa apparsa sul quotidiano "L'Indipendente" il 18 agosto 1994, a firma di Salvio Demata, osservando che questo è un altro costo di tangentopoli: più deputati e senatori della prima Repubblica abbiamo mandato a casa, più pensioni privilegiate dobbiamo pagare da subito (per maggiori particolari si veda il prospetto delle "pensioni d'oro" che pubblichiamo a parte, fonte "Il Giornale" del 2 settembre 1994). In questo contesto il Presidente Pivetti ha già avuto modo di mostrare una particolare sensibilità, anche se il richiamo allo spirito di servizio sembra essere piuttosto duro da digerire anche tra le forze di governo: ci rivolgiamo a lei, come abbiamo già fatto nel precedente numero del giornale, perchè, fra l'altro, dia anche un'occhiata agli emolumenti del personale del "Palazzo" (100 milioni annui per i commessi, oltre 300 milioni annui per i funzionari, oltre 500 milioni annui per i direttivi - purtroppo lordi!).

Da "L'Indipendente" del 18 agosto 1994

Gli onorevoli privilegi: Avvolta nel mistero la doppia pensione dei parlamentari

Una nutrivissima schiera di onorevoli "trombati" dall'ultimo responso delle urne o "accantonati" per far posto a nuovi candidati di specchiata onestà ha incrementato le fila di un esercito di 20 milioni di pensionati. Ai deputati e ai senatori compete, infatti, per l'attività svolta in Parlamento un vero e proprio trattamento pensionistico, nato nel 1968 e disciplinato da un apposito regolamento delle Camere.

Le norme sul trattamento vitalizio dei parlamentari (così, in termini tecnici è definita la pensione degli ex onorevoli) assomigliano a un vero e proprio oggetto misterioso: non è concesso, infatti, ai "profani" avere tra le mani, non dico una copia di questo regolamento previdenziale, ma almeno un modestissimo "depliant" illustrativo dei principi-base su cui regge questo singolare trattamento pensionistico. Che, peraltro, nonostante alcune dichiarazioni di buona volontà fatte dai presidenti delle camere, non è stato toccato dalla riforma pensionistica del 1992. La riservatezza è, forse, "giustificata" dal fatto che si tratta davvero di una pensione un po' particolare e che "al contadino è meglio non far sapere quanto è buono il cacio con le pere".

Per intuire subito la particolarità di questo trattamento basta soltanto osservare che esso si matura dopo appena cinque anni di mandato parlamentare (la durata di una legislatura) e che nel caso in cui lo scioglimento anticipato delle Camere impedisca - come è avvenuto più volte in questi ultimi anni - il raggiungimento di questo traguardo minimo, c'è addirittura la possibilità di versare volontariamente a quanto manca.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA.

Ai deputati e ai senatori la pensione di vecchiaia è riconosciuta al compimento del sessantesimo anno di età; se, però, si è stati rappresentanti del popolo a Montecitorio o a Palazzo Madama per più di una legislatura, l'età si abbassa di un anno, fino al limite dei 50 anni, per ogni anno di mandato oltre il quinto. Così, ad esempio, in base a questa specie di "prepensionamento" agevolato, chi è stato eletto onorevole per la prima volta nel 1987 potrà riscuotere la sua rendita già a 57 anni, mentre chi siede in Parlamento fin dal 1983, incasserà la sua pensione a 53 anni.

Per quanto riguarda, invece, l'importo del trattamento vitalizio - compatibile con tutti gli altri tipi di pensione - va detto che esso è pari, con un minimo di cinque anni di contribuzione, al 25 per cento dell'indennità parlamentare che, per la cronca, è di circa 15 milioni 250 mila lire lorde mensili (pari, dopo aver effettuato le trattenute fiscali e previdenziali, a un importo netto di 8 milioni e 640 mila lire).

LE LIQUIDAZIONI LORDE DI ALCUNI EX PARLAMENTARI

Remo Gaspari	516 milioni
Arnaldo Forlani	456 milioni
Ciriaco De Mita	396 milioni
Bettino Craxi	326 milioni
Antonio Gava	288 milioni
Gianni De Michelis	240 milioni
Paolo Cirino Pomicino	240 milioni
Calogero Manino	240 milioni
Giulio Di Donato	156 milioni
Francesco De Lorenzo	156 milioni
Alfredo Vito	156 milioni

Fatti un po' di conti, tutto ciò significa che il "minimo" di pensione per gli onorevoli è di circa duemilioni al mese.

Ma c'è di più: la pensione base viene incrementata di un 1% per ogni anno di contributi oltre il quinto e sino al decimo, del 2% per ogni anno di contributi oltre il decimo e sino al ventesimo e dell'1,5% per ogni anno dal ventunesimo al quarantesimo.

Come per tutti gli altri fondi di previdenza, anche il trattamento pensionistico dei parlamentari prevede la pensione di inabilità e quella ai superstiti. La prima può essere concessa, a prescindere dal compimento dell'età pensionabile, quando l'onorevole, iscritto al fondo da almeno un quinquennio, sia divenuto inabile al lavoro in modo permanente, mentre la seconda spetta al coniuge e ai figli minori del parlamentare deceduto che abbia versato i contributi per almeno cinque anni.

PER L'ONOREVOLE DOPPIA PENSIONE

Chi è stato eletto in Parlamento, oltre a maturare per gli

anni trascorsi in Parlamento una pensione davvero dorata, usufruisce anche di un piccolo privilegio: deputati e senatori che, prima di sedere a Montecitorio o a Palazzo Madama, erano lavoratori dipendenti maturano, ai fini della pensione e per tutta la durata del mandato parlamentare, un'anzianità assicurativa che vale il doppio.

Gli anni in cui si è stati onorevoli, infatti, oltre ad essere utili per maturare il diritto alla pensione da parlamentare servono anche ad incrementare l'anzianità assicurativa per la pensione Inps.

Prendiamo, ad esempio, il caso del signor Pinco Pallino che, dopo 15 anni di attività svolta come lavoratore dipendente, viene eletto deputato. Per svolgere bene il suo nuovo compito, dovrà chiedere all'azienda di essere posto in aspettativa per tutta la durata del mandato senza usufruire più di alcun stipendio. Nello stesso tempo, però, ricorrendo a quanto è previsto da una legge del 1970 (la n. 300), potrà ottenere gratuitamente dall'Inps che questo periodo di aspettativa venga considerato utile per la pensione, aggiungendosi agli anni di contribuzione accreditati in suo favore fino ad allora.

Dopo 4 legislature, però, il nostro rappresentante decide di non ripresentarsi più al giudizio degli elettori e di lasciare ad altri il suo seggio alla Camera. Ecco, allora, che i 20 anni trascorsi a Montecitorio serviranno sia a percepire subito la pensione di parlamentare sia al raggiungere presso l'Inps il traguardo dei 35 anni di contribuzione (15 per il lavoro effettivamente prestato e 20 per l'accredito figurativo di cui stiamo parlando).

A dire il vero, la legge in questione, mentre riconosce a chi smette di lavorare alle dipendenze di terzi per dedi-

carsi ad attività politiche o sindacali una forma di garanzia previdenziale, prevede anche che il riconoscimento figurativo della contribuzione Inps avvenga solo quando per la nuova attività pubblica non è previsto dalla legge alcun obbligo contributivo. ma un cavillo giuridico salva gli onorevoli: la presenza in Parlamento non dà diritto a una "pensione" ma solo ad un "assegno vitalizio".

Progressione economica dell'assegno vitalizio (non pensione!) dei parlamentari

Anni di anzianità	Netto pensione mensile
5	3.056.007
6	3.924.367
7	3.449.447
8	3.774.529
9	4.999.689
10	4.424.690
11	4.722.641
12	5.020.127
13	5.317.613
14	5.615.099
15	5.912.585
16	6.210.070
17	6.507.556
18	6.805.042
19	7.102.528
20	7.400.015
21	7.548.758
22	7.697.500
23	7.846.243
24	7.944.985
25	8.143.730
26	8.242.890
27	8.342.053
28	8.441.215
29	8.540.337
30	8.639.540
31	8.738.705
32	8.837.862
33	8.937.025
34	9.036.187
35	9.135.349
36	9.135.349
37	9.135.349
38	9.135.349
39	9.135.349
40	9.135.349
41	9.135.349
42	9.135.349
43	9.135.349
44	9.135.349
45	9.135.349
46	9.135.349

F.I.S. - Federazione Italiana Scuola Rieti

Autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Provveditorato agli Studi di Rieti, la FIS - Sindacato Sociale Scuola, in collaborazione con la Biblioteca "Riposati" ha organizzato, nell'ambito del Piano provinciale di aggiornamento il 2 corso sul tema "Dalla storia locale alla storia generale. Problemi di metodo e di didattica" (dal Medio Evo all'Età Moderna).

Sono ammessi a frequentare il corso 25 docenti della scuola media di 1 grado e 25 docenti della scuola media di 2 grado delle aree letteraria, delle scienze storiche e sociali, della filosofia e delle scienze dell'educazione, residenti e/o in servizio nel comune di Rieti.

Le attività si svolgeranno presso la Scuola Media "Basilio Sisti" di Rieti, Via della Fontanella, per un totale di 30 ore.

Le attività verranno articolate in un ciclo di lezioni/conferenze ed in seminari con i docenti Raffaelli colapietra (Università di Salerno), ugo Vignuzzi (Università "La Sapienza" di Roma), Gianfranco Formichetti (direttore biblioteca "Riposati"), Ileana Tozzi (deputazione Abruzzese Storia Patria), Tersilio Leggio (direttore biblioteca Abbazia di Farfa).

Per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria della scuola di appartenenza presso la quale sono disponibili i moduli relativi. Per ulteriori informazioni, telefonare alla segreteria del Corso, presso la Biblioteca "Riposati", n. 0746/277584 (martedì e giovedì in orario di ufficio).

Intervista al Sottoseg. alla P.I. Fortunato Aloï

Domanda: Fra i problemi urgenti che il Ministero dovrà affrontare vi è quello relativo alla riforma della scuola secondaria e degli esami di maturità; come pensa possa essere avviato a soluzione questo anno-so problema?

Risposta: Ritengo che la riforma degli esami di maturità non possa essere svincolata da quelle della riforma complessiva della scuola secondaria, e che la riforma di questa ultima rivesta carattere di urgenza e che debba essere svincolata dalla riforma degli OO.CC. per riguardare prevalentemente la struttura. Pertanto il nuovo testo della riforma dovrà avere il carattere della chiarezza e della semplicità. Esso, quindi, dovrà abbandonare il testo varato dal senato nell'XI legislatura assolutamente confuso ed inadeguato e frutto di una intesa di tipo consociativo e si dovrà invece far riferimento al testo varato dalla Commissione del senato della X legislatura, che rappresenta sicuramente una base sulla quale innestare lo schema del progetto Brocca rivisto, completata e corretto anche

nell'eccesso di orario scolastico settimanale che non dovrà superare le 30 ore settimanali, salvo per gli indirizzi per i quali sono previste le esercitazioni.

Domanda: Che cosa pensa dell'autonomia scolastica?

Risposta: E' bene distinguere l'autonomia finanziaria e patrimoniale da quella organizzativa; sulla prima esiste la reale preoccupazione che l'introduzione di elementi privatistici determini differenze discriminatorie per zone geografiche-economiche non colmabili con il finanziamento integrativo, creando scuole a diversa velocità. Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo i rapporti con Enti esterni devono essere compatibili con i fini istituzionali. Sul piano didattico infine l'autonomia dovrà muoversi entro le linee direttive solide concernenti finalità, obiettivi e contenuti, specialmente per la scuola superiore e quindi dovrà riquadrare le metodologie, la selezione e l'integrazione dei contenuti.

Domanda: Riforma della scuola secondaria, innalzamento dell'obbligo scolastico, abolizione degli esami di riparazione, autonomia, come ipotizza il nuovo calendario scolastico?

Risposta: Anche il calendario scolastico va ovviamente rivisto alla luce delle novità alle quali Lei accennava, anche con l'ottica di armonizzarlo con quello degli altri paesi della Comunità dove l'anno scolastico è più lungo ma le interruzioni intermedie sono più numerose e per più giorni (vacanza).

Domanda: prima della paura estiva Lei si è recato in visita ufficiale in Alto Adige dove ha avuto una serie di incontri con le Autorità locali, ma è stato contestato dalla Svp, cosa ci dice in proposito?

Risposta: Che la Svp abbia trovato da ridire mi pare non sia una novità, anzi se di novità bisogna parlare è bene sgombrare il campo dagli equivoci e riequilibrare una situazione che in quest'ultimi anni ha penalizzato i cittadini di lingua italiana. Bisognerà seguire con atten-

zione il problema della provincializzazione del personale mi pare di registrare spinte eccessivamente autonomistiche con il pericolo che anche i contenuti della didattica si allontanino eccessivamente dalle linee fondamentali dei programmi vigenti su tutto il territorio nazionale. Mi sembra interessante una proposta presentatami da un gruppo di genitori e definita "immersione linguistica" che dovrebbe servire - vista l'attuale carenza dei programmi scolastici - ad imparare meglio il tedesco nelle scuole di lingua italiana attenuando così la diversità fra i due gruppi etnici.

Domanda: Il Ministro D'Onofrio ha detto nell'audizione del 7 settembre che tutto il sistema di valutazione deve essere rivisto: cosa ne pensa che in relazione alle attuali schede di valutazione della scuola media.

Risposta: E' indubbio che è indilazionabile la necessità di uniformare il sistema di valutazione attualmente "schizofrenico" (giudizi nelle scuole dell'obbligo, voti al superiore) il nuovo sistema do-

vrà essere semplice e quindi intellegibile da parte della famiglie e degli alunni e soprattutto ci si dovrà avvalere dell'esperienza acquisita per ricondurre la valutazione ad una uniformità fra i vari ordini di scuola anche in rapporto a quello vigente nei paesi della comunità.

Agli insegnanti dico di stare tranquilli perchè è finita l'epoca delle innovazioni demenziali.

Domanda: Non possiamo terminare questa intervista senza rivolgerLe una domanda su un problema che riguarderà tutto il personale della scuola ci riferiamo al contratto che è fermo al 1990.

Risposta: Premesso che la competenza è del Ministero della Funzione pubblica penso che - compatibilmente con le esigenze di contenere la spesa pubblica, (abbiamo ereditato una situazione catastrofica) - vi dovranno essere aumenti retributivi per tutti con l'abolizione della logica del premio incentivante ed un effettivo riconoscimento per alcuni per i maggiori impegni da retribuire come lavoro straordinario.

Pensioni di invalidità

Pubblichiamo l'articolo del direttore del "Il giornale" Vittorio Feltri apparso sul n. 197 del 24 agosto 1994, precisando che ne condividiamo in pieno l'analisi.

"Ormai è stato accertato: tre milioni di italiani percepiscono la pensione di invalidità benchè abbiano una salute di ferro. Una maxitruffa che ha concorso a mettere in ginocchio l'Inps e a pregiudicare in futuro in modo drammatico. L'istituto gestisce i soldi versati (contributi previdenziali) dai lavoratori, quali dovrebbe restituirli sotto forma di pensioni proporzionate all'ammontare dei versamenti e alla quantità di anni lavorati. In pratica la Previdenza sociale dovrebbe funzionare come una assicurazione privata: incassa le polizze dei "clienti", investe i quattrini per rivalutare il capitale (e difenderlo dall'infalzione) e, alla scadenza del contratto, ossia

quando il lavoratore entra in età pensionabile, provvede al rimborso delle somme incamerate in anticipo con assegni mensili.

Ovviamente, l'Inps è obbligato a costituire un fondo di solidarietà per garantire un vitalizio confuro anche ai lavoratori che, per varie cause (incidenti, malattie ecc.), abbiano dovuto sospendere l'attività. E mi pare che fin qui sia tutto chiaro: Stando cos' le cose non c'è ragione che l'Istituto si trovi finanziariamente in difficoltà, poichè il suo compito è appunto quello di redistribuire una ricchezza avuta semplicemente in deposito.

Ora invece si scopre che le casse dell'ente sono disestate per una serie di imbrogli. I furfanti sono tremilioni di finti invalidi, i quali mensilmente intascano somme (da un milione a due milioni) senza averne titolo. Sono ciechi che scorazzano

in auto, cardiopatici che corrono la maratona, zoppi che ballano il rock. In tutto ciò vi è anche una dose di presa in giro che l'Inps, se non ha incoraggiato, ha sicuramente tollerato per l'insipienza di propri dirigenti inetti (o criminali) in combutta con medici compiacenti, i quali hanno firmato certificati infedeli, e con uomini politici che hanno praticato il voto di scambio, sfruttando la sgnagheratezza di un sistema corrotto che essi stessi hanno voluto, creato e difeso per interessi elettoralistici e di bottega.

la gigantesca frode, va da sè, non ha origini recenti. Peccato. Altrimenti ne attribuirebbero la responsabilità a Berlusconi, a Emilio Fede, magari anche a Pilo e a me, e buona notte. Il bidone delle pensioni-strenna è stato riempito in oltre un quarto di secolo da governi di centro-sinistra, quadripartitici e pentapartitici a forte maggioranza democristiana, e da

essi lasciato in eredità al vituperato Polo delle libertà, al quale tocca ora lo sgradevole compito di vuotarlo. E' evidente che non è possibile consentire ai percettori abusivi di perpetuare l'inganno. Essi, come ha proposto giustamente il sottosegretario al Tesoro Antonio Rastelli (An), bisogna che rinuncino spontaneamente all'assegno; e chi farà il futuro, sarà costretto per punizione a restituire gli arretrati.

Non c'è altra soluzione. Il ministro del Lavoro Mastella (Ex DC) è pregato di prenderne atto, anzichè ipotizzare il taglio di tutte le pensioni legittime (e sudate) per non falciare quelle rubate. Egli ha denominato la sua idea riforma alla democristiana, "la sola praticabile per evitare la protesta in massa dei finti invalidi". Ma a parte che è un obbrobrio giuridico e morale, la riforma alla democristiana è proprio quella che respingiamo, perchè frutto

della stessa mentalità che ha prodotto le nefandezze da riformare. I ladri di pensione non meno abominevoli dei loro protettori di ieri e di oggi, dei tangentisti, dei concussori. Almeno per noi. E per i giudici di Mani pulite? Se ci sono, battano un colpo.

Esiste la "terza via"?
 Quale "terza via"?
 Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
 al salario I

C.U.S.L.

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

Disposizioni ministeriali

Decreto ministero funzioni pubblica 31 marzo 1994: Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 149 del 28 giugno 1994).

Il Ministro per la Funzione Pubblica

Omissis

Decreta

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarlo all'atto dell'assunzione in servizio.

2. Restano ferme le disposizioni riguardanti le responsabilità penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, direttive volte ad assicurare il recepimento del presente codice nei contratti collettivi di lavoro e a coordinare i principi con la materia della responsabilità disciplinare.

4. Gli uffici delle singole amministrazioni, che hanno competenza in materia di affari generali e personale, vigilano sulla corretta applicazione del codice e prestano consulenza ai dipendenti sui casi concreti.

5. Il dirigente dell'ufficio è responsabile dell'osservanza delle norme del codice.

Art. 2 - Principi

1. Il comportamento del dipendente è tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.

2. Il pubblico dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina e onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

3. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente antepone il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

4. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo sviluppo dei propri compiti, si impegna a svolgere connesse ai propri.

5. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Egli non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

6. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

7. Nei rapporti con il cittadino, il dipendente dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso dei cittadini alle informazioni a cui esse abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

8. Nella vita sociale, il dipendente si impegna a evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

Art. 3 - Regali e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità, salvo

che si tratti di regali d'uso di modico valore da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente non offre regali o altre utilità a sovraordinario o a suoi parenti o conviventi; non chiede, né accetta, per sé o per gli altri, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti o conviventi, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore.

Art. 4 - Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, l'adesione del dipendente ad associazioni e organizzazioni, i cui interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle funzioni dell'amministrazione, deve essere comunicata al dirigente dell'ufficio e all'organo di vertice dell'amministrazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione ancorché le associazioni e le organizzazioni non abbiano carattere riservato, né si proponano l'ottenimento per i propri soci di posizioni di rilievo nelle pubbliche amministrazioni.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai partiti politici e ai sindacati.

4. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni di cui egli faccia parte, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5 - Obblighi di dichiarazione

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli interessati, finanziari o non finanziari, che egli o i suoi parenti o conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli interessi finanziari che soggetti, con i quali abbia o abbia avuto rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita, abbiano in attività o decisioni inerenti all'ufficio.

3. Il dirigente comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge, nonché le successive modifiche, su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

4. Il dirigente prima di assumere le sue funzioni, dichiara se abbia parenti o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

Art. 6 - Obblighi di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari proprio o di parenti o conviventi. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza e imparzialità dell'amministrazione.

2. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari dei soggetti sopra indicati. Per il dipendente che abbia avuto cariche direttive in imprese o enti pubblici o privati, l'obbligo di astensione ha la durata di cinque anni. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisio-

ne o all'attività possa generare sfiducia nella indipendenza e imparzialità dell'amministrazione.

3. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari di individui od organizzazioni che, negli ultimi cinque anni, abbiano contribuito con denaro o altre utilità alle sue spese elettorali.

4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari, di individui od organizzazioni presso cui egli aspira ad ottenere un impiego o con cui egli aspira ad avere incarichi di collaborazione.

5. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari: a) di individui di cui egli sia cmmensale abituale; b) di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; c) di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; d) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente.

6. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convivenza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio; quando l'astensione riguarda quest'ultimo decide il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

7. Nel caso in cui, presso l'ufficio in cui presta servizio, siano avviati procedimenti che coinvolgano interessi di individui od organizzazioni rispetto ai quali sia prevista l'astensione, il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

Art. 7 - Attività collaterali

1. Il dipendente non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.

2. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

3. Il dirigente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.

4. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

5. Il dipendente non frequenta abitualmente persone o rappresentanti di imprese o altre organizzazioni che abbiano in corso, presso l'ufficio dove egli presta servizio, procedimenti contenziosi o volti ad ottenere la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ovvero autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di concessione comunque denominati. La disposizione non vale se i soggetti in questione siano parenti o conviventi del dipendente.

Art. 8 - Imparzialità

1. il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

2. Il dipendente respinge le pressioni illecite, ancorché provenienti da suoi superiori, indicano le corrette modalità di partecipazione all'attività amministrativa.

3. il dipendente che possa influire sullo svolgimento di una gara di appalto o di un procedimento contenzioso o di un esame o concorso pubblico, non accetta né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate in qualunque forma o favore o a danno di partecipanti

o interessati. Il dipendente che riceva una simile segnalazione per iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio e all'ufficio procedente. Il dipendente che riceva una simile segnalazione oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto non è conforme al corretto comportamento di un pubblico dipendente, e ne informa per iscritto l'ufficio procedente.

4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività relative allo stato giuridico o al trattamento economico di suoi parenti o conviventi che siano dipendenti della stessa amministrazione.

5. Il dipendente che aspiri ad una promozione ad un trasferimento o ad un altro provvedimento non si adopera per influenzare coloro che devono o possono adottare la relativa decisione o influire sulla adozione né chiede o accetta che altri lo facciano.

6. Il dipendente che debba o possa adottare o influire sull'adozione di decisioni in ordine a promozioni, trasferimenti o altri provvedimenti relativi ad altri dipendenti, non accetta, né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni comunque denominate in qualunque forma, a loro favore o a loro danno. Il dirigente che riceva una simile segnalazione per iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio. Il dipendente che riceva una simile segnalazione oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto non è conforme al corretto comportamento di un dipendente pubblico e ne informa per iscritto l'ufficio procedente.

Art. 9 - Comportamento nella vita sociale

1. il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. nei rapporti privati in partecolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menzionata né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10 - Comportamento in servizio

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né delega ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Durante l'orario di lavoro, il dipendente non può assentarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione del dirigente dell'ufficio.

3. Durante l'orario di lavoro, non sono consentiti rinfreschi o cerimonie che non siano autorizzate dal dirigente dell'ufficio.

4. Il dipendente non utilizza a fini privati carta intestata o altro materiale di cancelleria, né elaborati, fotocopiatrici o altre attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.

5. Salvo casi eccezionali, dei quali informa il dirigente dell'ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare telefonate personali. Durante l'orario d'ufficio, il dipendente limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile.

6. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vitrasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.

7. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità che siano offerte a causa dell'acquisto di beni servizi per ragioni di ufficio.

Art. 11 - Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle richieste di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico delle richieste e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto, motivando generi-

camente il rifiuto con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene sempre informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. Nel caso in cui organi di stampa riportino notizie inesatte sull'amministrazione o sulla sua attività, o valutazioni che vadano a detrimento della sua immagine, la circostanza va fatta presente al dirigente dell'ufficio, che valuterà l'opportunità di fare precisazioni con un comunicato ufficiale.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni con cittadini, il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

Art. 12 - Contratti

1. Nella stipulazione dei contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto. Se il suo ufficio è coinvolto in queste attività, dell'astensione informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art. 13 - Obblighi connessi alla valutazione dei risultati

1. Il dirigente fornisce all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio al quale è preposto in relazione agli standard di qualità e di quantità dei servizi fissati dall'amministrazione in apposite carte dei diritti dell'utente. L'informazione è resa con particolare riguardo alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili, semplificazione e celerità delle procedure, osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze e segnalazioni.

Art. 14 - Aggiornamento del codice

1. Ogni quattro anni, la Presidenza del consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica, prevede anche sulla scorta dei suggerimenti che provengono dalle singole amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali nonché da associazioni di utenti o consumatori, a modificare e a integrare le disposizioni contenute nel presente decreto. Di tali modifiche e integrazioni si tiene conto, ai sensi degli articoli 50 e 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.

Corso di riqualificazione

Come già avvenuto il 31 maggio 1994 per la firma dell'accordo sulla utilizzazione del personale della scuola, anche questa volta la F.I.S., pur essendo stata invitata a sottoscrivere l'accordo che qui di seguito pubblichiamo, ha ritenuto di dover rifiutare la firma per ragioni politiche non essendo mai stata invitata a partecipare ai vari incontri preparatori del surrinchiamato testo-accordo.

Il nostro augurio è che il buon governo, cioè la corretta amministrazione inizi anche dalle piccole cose e che episodi del genere vadano ascritte ad una cultura del passato.

ACCORDO DECENTRATO: PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno 20 luglio 1994 si sono incontrate presso il Ministero della Pubblica Istruzione la delegazione dell'Amministrazione, costituita con D.M. n. 174 del 25.5.1994 e la delegazione composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel D.P.R. 23.8.1988 n. 399 al fine di definire i criteri di programmazione e le modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale degli insegnanti, aventi ove necessario anche valore abilitante, previsti dall'art. 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Le parti, a conclusione dell'ampia disamina della problematica relativa, hanno convenuto sui seguenti criteri:

1 - Corsi di riconversione professionale. Finalità e soggetti.

1. Le attività di riconversione del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado sono finalizzate a rendere possibile una maggiore mobilità professionale del predetto personale all'interno del comparto scuola.

2. Le attività di riconversione professionale, programmate e organizzate dalle Autorità scolastiche indicate nei successivi punti, sono destinate:

a) ai docenti che, appartenendo a ruoli o a classi di concorso in situazioni di esubero in ambito provinciale, siano utilizzati anche d'ufficio, a norma dell'art. 479 del citato decreto legislativo 297/1994, in scuole e istituti dello stesso o di altro ordine e grado per classe di concorso diversa da quella di titolarità e, successivamente, a docenti di ruolo che, pur appartenendo a ruoli o a classi di concorso in situazione di esubero in ambito provinciale, non siano utilizzati in altri insegnamenti;

b) ai docenti appartenenti a classi di concorso le quali, per effetto della ridefinizione della loro tipologia ai sensi dell'art. 405 del Decreto Leg.vo 297/1994, siano state oggetto di modifiche e/o revisione dei relativi insegnamenti.

3. I corsi di riconversione professionale previsti per i docenti di cui alla lettera a) sono svolti con priorità rispetto agli altri corsi ed hanno valore abilitante.

2 - Individuazione delle esigenze di riconversione.

1. A norma dell'art. 473 del Decreto Leg.vo n. 297/1994, i corsi sono svolti esclusivamente per le classi di concorso ove siano previste disponibilità di posti e cattedre; pertanto i Provveditori agli Studi, all'inizio dell'anno scolastico, dovranno accertare le predette disponibilità in relazione a ciascuna classe di concorso.

2. Dopo il completamento delle operazioni relative all'organico di fatto e l'adozione dei provvedimenti di proroga della utilizzazione su altro posto o cattedra degli insegnanti appartenenti a ruoli in esubero, in possesso dei prescritti titoli di studio, disposta nell'anno precedente, nonché dei provvedimenti di nuova utilizzazione, i Provveditori agli Studi dovranno individuare i docenti di cui alla lettera a) del precedente punto 1, tenuto conto dei titoli di studio posseduti e delle disponibilità accertate. Qualora il titolo di studio posseduto consenta l'accesso a più classi di concorso, il docente può chiedere di essere inserito in più corsi per cui abbia titolo, fermo restando che, per ogni anno scolastico, è consentita la partecipazione ad un solo corso. Il docente utilizzato partecipa prioritariamente al corso relativo alla corrispondente classe di concorso e, in subordine, agli altri corsi per cui abbia titolo e abbia presentato la relativa istanza.

3. I Provveditori agli Studi, utilizzando l'apposita funzione attivata dal CED del Ministero della Pubblica Istruzione e secondo le specifiche istruzioni impartite, comunicano entro il 30 settembre:

a) i nominativi dei docenti, di cui alla lettera a) del punto 1, che abbiano chiesto di partecipare ai corsi, e gli altri dati che ad essi si riferiscono, quali la classe di concorso di titolarità, quella di eventuale utilizzazione, il titolo di studio ed ogni altro elemento utile;

b) le classi di concorso ove siano previste disponibilità di posti o cattedre;

c) i nominativi dei docenti di cui alla lettera b) del precedente punto 1, destinatari dei corsi di riconversione e gli altri dati che ad essi si riferiscono, quali la precedente classe di concorso di titolarità, la nuova classe di concorso o i nuovi insegnamenti cui essi sono assegnati, il titolo di studio ed ogni altro elemento utile.

4. Entro il 30 ottobre, i Provveditori agli Studi propongono agli Uffici Centrali rispettivamente competenti per la gestione delle classi di concorso, secondo i criteri di cui al successivo punto 3, capoverso 2, un piano per l'istituzione di corsi di riconversione da far svolgere nell'anno scolastico in corso.

5. La proposta di cui al precedente comma, che sarà oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali della scuola maggiormente rappresentative, deve contenere:

a) l'indicazione, secondo un ordine di priorità dei corsi da istituire e dei docenti da ammettere a ciascun corso, in numero di norma non superiore a 35 e non inferiore a 20;

b) l'indicazione delle istituzioni scolastiche "polo" che sarebbero chiamate a gestire le iniziative di riconversione e alle quali devono essere fatte pervenire, oltre alle risorse finanziarie necessarie, specifiche comunicazioni sugli aspetti organizzativi relativi alla concreta attuazione dei corsi (moduli - programmi - durata - numero dei partecipanti) ed allo svolgimento delle modalità di verifica finale, quando i corsi abbiano valore abilitante;

c) il preventivo di spesa globale e la rappresentazione del fabbisogno finanziario di ciascun corso;

d) l'indicazione della già avvenuta approvazione, con regolari delibere dei componenti consigli di circolo-istituto delle istituzioni scolastiche "polo", dell'eventuale affidamento organizzativo dei corsi di riconversione e dei preventivi di spesa predisposti da ciascuna delle predette istituzioni "polo", secondo modelli che tengano conto di una preventiva definizione degli standard di costo per ciascun tipo di iniziativa, nonché dei capitoli ed articoli di imputazione delle entrate e delle spese.

e) le eventuali forme di collaborazione previste per l'attuazione dei corsi, da realizzarsi mediante convenzioni con università, Irsrae ed altri enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterne, organismi aventi strutture e tecnologie avanzate.

6. La scelta dei docenti da ammettere ai corsi, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti, è effettuata sulla base dei titoli professionali e didattici che verranno individuati con i criteri istituiti dei corsi.

7. Qualora il ridotto numero dei docenti da avviare alla riconversione professionale o la particolare qualificazione tecnico professionale dell'iniziativa non consentano l'istituzione di un corso su base provinciale, i Provveditori agli Studi si limiteranno a segnalare le esigenze di riconversione accertate, insieme ai nominativi dei docenti interessati, all'Ufficio centrale competente ai sensi del successivo punto 3, capoverso 2; quest'ultimo provvederà ad individuare con il decreto istitutivo la struttura deputata ad organizzare il corso, nonché la sede e le modalità di svolgimento dello stesso, previo concerto con tutti gli uffici interessati.

3 - Istituzione e svolgimento dei corsi.

1. Sulla base dei dati comunicati dai Provveditori agli Studi e delle deliberazioni adottate dalle istituzioni scolastiche "polo", nonché delle risorse finanziarie individuate d'intesa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della scuola nell'ambito del Piano Nazionale di Aggiornamento, il Ministero della Pubblica Istruzione, anche sulla base dei piani periodici e delle convenzioni stipulate, a norma dell'art. 473, comma 2, del Decreto Leg.vo n. 297/1994, con Università ed Enti di ricerca, nonché con Enti ed Organizzazioni esterne ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate, istituisce i corsi di riconversione entro il 10 dicembre, con apposito provvedimento da sottoporre al-

l'esame del competente Organo di controllo, operando le necessarie scelte di priorità e avendo cura di comunicare tempestivamente ai Provveditori agli Studi e alle scuole interessate l'avvenuta istituzione dei corsi medesimi.

2. I decreti istitutivi sono emanati dai Capi degli uffici centrali competenti sulla base di una ripartizione delle classi di concorso effettuata con apposita circolare ministeriale.

3. I decreti istitutivi contengono la disciplina specifica degli aspetti organizzativi di cui al precedente punto 2, capoverso 5, lettera b), inclusi i criteri che il Provveditore agli Studi deve seguire per la nomina dei docenti formatori e del coordinatore del corso.

4. I corsi di riconversione professionale destinati ai docenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1, capoverso 2, hanno durata rispettivamente di 80 e 30 ore.

5. I corsi di riconversione, istituiti secondo le disposizioni dei precedenti capoversi, iniziano non oltre il 28 febbraio, dopo che il Provveditore agli Studi abbia proceduto, secondo le disposizioni dei successivi punti, alla nomina del coordinatore e dei docenti incaricati di svolgere nei corsi medesimi attività didattica e formativa.

6. I corsi di riconversione sono organizzati con struttura modulare dal decreto istitutivo, di cui al precedente capoverso 2, con il quale si provvede anche a ripartire tra i vari moduli previsti le ore di differenziata attività didattica e formativa programmata; in esse si riserva uno spazio particolare all'autof ormazione e alla verifica periodica del lavoro svolto dai corsisti e dei risultati via via raggiunti nel percorso programmato di riconversione.

7. La struttura di cui al precedente capoverso deve prevedere necessariamente, per i corsi aventi valore abilitante, lo svolgimento di attività formativa per tutti gli insegnamenti previsti dalla classe di concorso, a prescindere dal fatto che l'insegnante corsista sia inizialmente utilizzato per un insegnamento particolare e specificatamente:

a) moduli, da svolgere, in rapporto alla esiguità dei partecipanti e alla eventuale omogeneità delle problematiche formative, anche in comune a più corsi istituiti nello stesso distretto o in distretti vicini, riservati ai temi generali dell'educazione e della didattica dell'ordine di scuola cui il corso si riferisce. In tali moduli si riserva adeguato spazio, in relazione alle problematiche connesse ai processi di innovazione curricolare e metodologico in atto nei diversi ordini e tipi di scuole, alla teoria e ai metodi dell'apprendimento, ai problemi specifici della valutazione, al ruolo dell'insegnante nel lavoro di programmazione della didattica e di progettazione sperimentale da svolgere negli organi collegiali, alle relazioni funzionali che si devono stabilire con gli organi di governo dell'istituzione scolastica e con le famiglie degli alunni. L'attività di formazione modulare sulle tematiche predette deve essere tanto più ampia quanto più è differenziata la nuova funzione che l'insegnante è chiamato a svolgere rispetto a quella del ruolo, della cattedra o del posto di titolarità. b) Moduli, dedicati alle discipline d'insegnamento specifiche, da svolgere sulla base degli argomenti più importanti tratti — a giudizio del coordinatore e dei docenti formatori — dai programmi d'esame che il vigente ordinamento stabilisce per la partecipazione ai concorsi pubblici per esami e per titoli a cattedre e a posti del grado e ordine di scuola cui il corso di riconversione si riferisce.

Questa parte dell'attività modulare di formazione è finalizzata a preparare il docente corsista sulle nuove discipline di insegnamento appartenenti alla classe di concorso nella quale egli è stato utilizzato in qualità di soprannumerario.

I predetti moduli possono essere svolti, in tutto o in parte, anche in autof ormazione. In essi troveranno adeguato spazio lavori di gruppo, seminari e eventuale uso di "pacchetti" già sperimentati in ambito nazionale, regionale e provinciale, destinati ai programmi d'insegnamento della classe di concorso, del posto e delle discipline che l'insegnante soprannumerario stesso già svolge a seguito di utilizzazione.

8. I docenti, nei corsi di riconversione aventi valore abilitante, sono esonerati, con provvedimento del coordinatore del corso adottato d'intesa con i docenti formatori e comunicato al Provveditore agli Studi, dalla partecipazione alle attività modulari che abbiano già per essi formato in tutto o in parte contenuto di precedente attività di riconversione non

abilitante, di cui al precedente punto 1, capoverso 2, lett. b).

Particolare considerazione, nello stabilire i predetti esoneri, è riservata, inoltre, ai docenti che abbiano superato le prove d'esame della sessione riservata di abilitazione, indetta con OO.MM. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989 e ne siano stati successivamente esclusi per essere insegnanti già di ruolo al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

9. I corsi si svolgono secondo modalità che ne rendano compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti, se scelti tra il personale della scuola.

I corsi che, in ragione del numero limitato di partecipanti o di particolari qualificazioni tecnico-professionali, si svolgono su base regionale, interregionale o nazionale, devono essere articolati in modo da consentire la frequenza a docenti provenienti da zone differenziate e distanti dalla sede dei corsi medesimi.

10. E' esclusa, comunque, per la descritta attività la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.

4. Nomina dei coordinatori e dei docenti - compensi.

1. Svolgono la funzione di coordinatore-direttore dei corsi di riconversione i capi di istituto delle istituzioni scolastiche "polo".

2. Il personale docente dei corsi medesimi è nominato secondo criteri individuati dal decreto istitutivo, in relazione agli specifici contenuti del corso. Andrà comunque privilegiata la presenza — in particolare nei corsi di riconversione abilitanti — di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola che abbia documentate specifiche qualità professionali e assicuri lo svolgimento di attività formativa per tutte le discipline del corso.

3. Qualora non sia possibile in tutto o in parte procedere alla nomina dei docenti dei corsi secondo le norme del precedente capoverso, si ricorre, per l'individuazione dei docenti stessi, agli elenchi degli aspiranti alla nomina a membro delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti dell'ordine e grado di scuola e della tipologia disciplinare cui il corso si riferisce.

4. In caso di mancanza di aspiranti alla nomina si applica il disposto di cui all'art. 414, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

5. Specifiche istruzioni per la nomina dei docenti di cui ai precedenti capoversi da parte del competente Provveditore agli Studi sono contenute nei provvedimenti ministeriali di istruzione dei singoli corsi, emanati a norma delle disposizioni del precedente punto 3, capoverso 1.

5. I compensi per l'attività di coordinamento e direzione dei corsi e per quella di docenza sono liquidati dal preside dell'istituzione scolastica "polo" secondo le disposizioni dell'articolo 473, comma 6, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e per gli importi tabellari stabiliti con apposito decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del Tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica.

5. Conclusione dei corsi.

1. Le attività modulari dei corsi di riconversione si concludono di norma non oltre il 15 maggio.

2. Ai docenti che hanno partecipato con regolarità e profitto ad almeno l'80 per cento delle ore di attività modulare dei corsi di riconversione non aventi valore abilitante, viene rilasciato, a firma del coordinatore del corso, un attestato di frequenza del corso medesimo nel quale siano evidenziate le attività modulari predette e la loro durata.

3. L'attestato indica altresì le modalità delle verifiche realizzate in relazione al corso e certifica i "crediti" da utilizzare eventualmente in corsi di riconversione futuri.

4. Nei corsi di riconversione aventi, quando previsto, anche valore abilitante, i docenti, di norma nel periodo 16 - 31 maggio, sono sottoposti ad una verifica finale per il conseguimento del predetto titolo di abilitazione.

5. Le relative modalità sono stabilite nel decreto di cui al successivo punto 8 e devono tener conto della natura di esame di Stato attribuito alla verifica in relazione al valore abilitante del titolo rilasciato.

6. Alla verifica finale di cui al precedente capoverso 4 sono ammessi, a giudizio insindacabile del coordinatore e dei docenti del corso, solo i corsisti che abbiano partecipato ad almeno l'80 per cento delle ore di attività di ciascuno dei moduli appartenenti al piano di formazione di ogni docente corsista, ore che saranno quantificate anche per le attività in autof ormazione.

6 - Approvazione e pubblicazione dell'elenco degli abilitati.

1. In conclusione dei lavori la commissione giudicatrice compila l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per classi di abilitazione, dei candidati che hanno superato la verifica finale, completo delle generalità (data e luogo di nascita), con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, dei punteggi riportati nelle singole prove e del punteggio complessivo conseguito.

2. Detto elenco è pubblicato all'albo del Provveditorato agli studi o della diversa struttura che ha organizzato il corso anche se a carattere nazionale, interregionale o regionale; nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco ciascun interessato può presentare reclamo scritto al Provveditore agli Studi esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni.

3. Il Provveditore agli Studi esaminati i reclami pervenutigli, può procedere anche d'ufficio alle rettifiche e approva, in via definitiva, l'elenco degli abilitati.

4. Avverso la mancata inclusione nell'elenco è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

7 Certificati di abilitazione.

1. Il Provveditore agli Studi trasmetterà successivamente al Sovrintendente scolastico competente, l'elenco degli abilitati, unitamente ad una copia del processo verbale, redatto giornalmente dalla commissione esaminatrice, ad una copia della relazione riassuntiva finale nonché ad una copia della relazione riassuntiva finale nonchè ad una fotocopia del titolo di studio prodotto da ciascun candidato per la partecipazione alla sessione riservata.

2. Nel caso di corsi nazionali o interregionali la struttura che ha organizzato il corso trasmetterà distinti elenchi di abilitati ai Sovrintendenti regionali rispettivamente competenti in relazione alla sede di titolarità dei docenti che abbiano conseguito l'abilitazione.

3. I certificati di abilitazione sono rilasciati dai Sovrintendenti scolastici sulla base degli elenchi degli abilitati di cui al precedente capoverso 1.

4. Gli interessati dovranno produrre a tal fine domanda in carta legale diretta al Sovrintendente scolastico competente per territorio, allegando alla stessa tante marche da bollo quanti sono i certificati richiesti, nonché la ricevuta della tassa versata una tantum e nell'importo fissato dai competenti organi, a favore della regione nel cui ambito territoriale rientra l'università o l'istituto superiore presso cui è stata conseguita la laurea o il diploma. A tale versamento sono tenuti soltanto coloro i quali hanno sostenuto l'esame di abilitazione in quanto in possesso di laurea o di titolo di studio rilasciato da università o da istituti superiori universitari.

8 - Norme di rinvio

1. I Piani e i Programmi operativi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono definiti dagli Uffici centrali competenti, ai sensi del precedente punto 3, capoverso 2, sulla base del contenuto dei programmi vigenti per le classi di concorso a cattedre e tenendo conto anche della necessità di valorizzare le esperienze professionali già effettuate. Essi sono poi approvati dal Ministro con distinto decreto da emanarsi, sentito il C.N.P.I., ai sensi dell'art. 473, comma 5 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. La relativa disciplina costituisce parte integrante, per rinvio, del contenuto dei singoli decreti istitutivi dei corsi relativi a ciascuna classe di concorso.

Chiarezza e progettualità

(continuazione dalla prima pagina)

studiato e invidiato da tutti (basti pensare alla luce della conferenza del Cairo, alle iniziative sociali concretizzate nell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia) ed ora che si presenta l'occasione di riprendere politicamente quel discorso d'avanguardia così popolare, perché autenticamente sociale, interrotto nel dopoguerra, l'M.S.I. si lascia sfuggire queste opportunità. Per non parlare poi delle conseguenze politiche e dalla faciloneria dimostrata nell'approccio al problema delle pensioni, che oltre a provocare panico e disorientamento tra lavoratori ha dato fiato all'opposizione parlamentare, riuscendo persino a rianimare i sindacati CGIL - CISL - UIL ormai caduti in uno stato soporifero dal quale non si sarebbero più svegliati.

A meno che, e qui torniamo alle valutazioni politiche, il tutto non sia preordinato e la presenza del Ministro Dini e del governatore della Banca d'Italia Fazio a Lindau l'11 settembre al vertice dei ministri finanziari della Comunità, sia la riprova che i legami dell'alta finanza esistono, che gli interessi economici sono forti e perenni. Aveva allora ragione il Vice Presidente del Consiglio (on. Tatarella) quando quest'estate parlava di santuari della finanza intoccabili, osservando che in Europa un'Italia imbellita e con una economia debole (una lira sotto pressione sul mercato dei cambi) ha fatto e fa comodo a molti. A queste considerazioni aggiungiamo il fatto che si lascia ad una figura politica come il Ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio, che tanta parte ha avuto nella vita del passato regime (basta vedere il trattamento economico di alcuni funzionari del Ministero del Tesoro che riescono ad avere per effetto di "leggi speciali" compensi più alti della loro busta paga per prestazioni che sono tenute a fare come funzionari dello Stato), il compito di esporre sulla base di aride cifre che indicano l'entità del dissavanzo, una progettualità la cui logica è solo quella tecnica cioè di far quadrare i conti ricorrendo ad una previdenza integra-

tiva obbligatoria che utilizza il T.f.r. (liquidazione). Tale proposta farebbe sì che le distorsioni di ieri dovrebbero essere corrette oggi dai soliti lavoratori dipendenti costretti a pagare due volte la loro previdenza (come di fatto avviene oggi per l'assistenza medica). Non esageriamo!

Azzardiamo un'interpretazione anticonformista: vi sono forze all'interno della maggioranza di governo che lavorano quotidianamente per l'opposizione, la quale a sua volta si serve e utilizza le due categorie di riciclati; quelli passati in servizio permanente effettivo nella maggioranza (è la ripetizione del 25 luglio cinquant'anni dopo) e quelli in attesa, ancora al guado che nel segreto aspettano fiduciosi che si realizzi il loro 8 settembre, cioè il grande ritorno di un C.A.F. rinnovato (un centro costituito da cocci del vecchio, tenuto assieme da un collante speciale, il trio Buttiglione, D'Alema - Scalfari).

La gestione politica di uno Stato è cosa diversa da quella aziendale, proprio perché i parametri sono diversi. Non è pensabile di poter risanare e aggiustare tutto da oggi a domani e per di più con la mentalità ragionieristica di un imprenditore o manager d'azienda guidati dalla sola logica imperativa di costi e ricavi. E' necessario spiegare agli italiani (ecco la premessa politica) che i governi del dopoguerra, specie quelli dal 1968 in poi hanno per demagogia e faciloneria varato una serie di misure che hanno dato sì a tutti, ma solo momentaneamente, in quanto - così facendo - hanno ipotecato il futuro dei nuovi assunti. Molti infatti hanno preso come pensione più del dovuto (cioè di quanto versato per effetto del passaggio del calcolo della pensione da un sistema contributivo a quello retributivo e del nuovo sistema di calcolo previsto negli anni successivi per effetto delle leggi n. 153 e 660 per non parlare delle c.d. pensioni-baby nel pubblico impiego con l'abbassamento (in pieno centro sinistra) del limite d'età da 25 a 20 anni e l'abbuono di 5 anni per le donne coniugate!.

Ma per tornare al problema dell'assistenza e della previdenza, il tema è troppo

delicato ed importante per innovare senza un disegno organico che comunque faccia salvi i diritti acquisiti, è necessario quindi su alcuni punti essere chiari e non derogare:

1) i diritti acquisiti comprese le pensioni erogate non si toccano;

2) i lavoratori in attività di servizio non possono essere ulteriormente penalizzati (diritti acquisiti) anche perché, viste le "regalie" fatte, lavorano oltre che per loro anche per gli "unti" dalla politica demagogica dei passati governi;

3) è necessario ridisegnare una progettualità assistenziale e previdenziale pubblica nuova e originale, che premi il lavoro in tutte le sue forme ed estenda la solidarietà in modo concreto (pensioni sociali dignitose e non di sopravvivenza).

Nei prossimi rinnovi contrattuali sicuramente si porrà il problema della previdenza ed è bene anche in questa circostanza essere chiari e affermare che vi è una esigenza primaria che è quella di riequilibrare prima le varie fughe migliorative che ci sono state all'interno dei comparti poi quelle fra i vari comparti (Tesoro, Dipartimento F.P. e Pubblica Istruzione) e successivamente omogeneizzare per quanto possibile (con logica) - i trattamenti fra l'impiego pubblico e privato.

In un'ottica così ampia di mutamenti è necessario reperire risorse e soprattutto distribuirle in modo più equo avendo il coraggio, per fini sociali, di togliere a chi ha troppo (rappresentanti del popolo e funzionari del Palazzo, come diciamo in altra parte del giornale) e rivedendo anche il concetto di proprietà dei mezzi di produzione; solo così si potrà ridisegnare, disponendo di nuove risorse, una assistenza e una previdenza che premi ed esalti sempre di più il lavoro e colpisca il parassitismo delle rendite.

Nell'immediato, tagliamo i rami secchi della nostra economia (ce ne sono molti) e indirizziamo energie per colpire l'evasione, reperendo risorse ingenti che servirebbero tra l'altro anche a sanare il deficit pubblico, ma soprattutto dando - ecco l'elemento politico - un segnale autentico verso una progettualità nuova che l'elettorato aspetta.

Agostino Scaramuzzino

Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - M. D'Ascola - V. De Cimma - A. Di Nicola - M. Falcone - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - Amministrazione 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - Fax 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Spedizione in abbonamento postale - 50% Roma
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.



Iscritto all'Unione Stampa Periodica Italiana n. 12948

Chiuso in Tipografia il 12/09/1994 - Stampato il 15/09/1994

Autonomia scolastica

(continuazione dalla prima pagina)

simpatica ma ingenua, se si pensa alle schiere di ex studenti disoccupati o non in grado di pagarsi le tasse universitarie per impegnarsi negli anni di parcheggio). La cultura liberistica che pervade buona parte dell'attuale compagine governativa e della maggioranza che la sostiene e la filosofia managerialistica abbracciata da alcune associazioni professionali non sono perfettamente compatibili con le finalità e gli obiettivi propri di istruzioni educative e formative come quelle scolastiche.

L'atipicità del sistema scolastico non consente tout-court di equiparare le scuole alle aziende, anche se non esclude la possibilità di mutarne alcuni metodi e comportamenti atti a garantire appunto una maggiore produttività; così come non permette il gioco delle sponsorizzazioni tanto caro a certi ambienti "istruzionistici", pena il condizionamento delle attività scolastiche, la frammentarietà del sistema stesso e lo snaturamento delle finalità, che sono quelle della crescita culturale, civile e morale dei giovani.

La stessa esperienza dei rapporti con gli Enti locali negli ultimi decenni dimostra come le Amministrazioni comunali e provinciali hanno stretto rapporti "preferenziali" sulla base della omogeneità delle maggioranze politiche con gli orientamenti "culturali" delle singole scuole, spesso garantiti dalla fede politica del capo d'istituto.

Ma dicevamo delle preoccupazioni riguardanti gli aspetti didattico-formativi dell'autonomia. Non è possibile accettare tale autonomia senza un forte

quadro centrale di direttive solide concernenti finalità, obiettivi e contenuti, soprattutto per quanto attiene alla scuola superiore. Essa dovrà riguardare soltanto gli strumenti metodologici, la selezione e l'integrazione dei contenuti, altrimenti si corre il rischio che l'autonomia si riduca ad un mero esercizio ideologico che riporterebbe indietro la scuola italiana di almeno vent'anni. L'autonomia didattica non può realizzarsi se non in un quadro che preveda una sistematica verifica dei risultati sulla base di standards precisi e rigorosi. E' chiaro che un'autonomia che fosse autoreferenziale comporterebbe il rischio di un indebolimento dell'offerta formativa perché non avrebbe un termine di paragone. Si dovrà pensare a strumenti centrali e periferici atti a verificare se le finalità e gli indirizzi stabiliti a livello nazionale siano veramente perseguiti.

L'autonomia didattica di cui già godono i singoli istituti superiori ha prodotto il più delle volte autoriduzioni di programmi della maturità e tagliuzzamenti giustificati da insistenti approfondimenti di "particolari argomenti" ed enfatizzati da proclami sulla libertà di insegnamento, che il più delle volte nascondono l'inefficacia del metodo dei singoli docenti o addirittura lo scarso rendimento. Anche l'esame di maturità dovrà diventare uno strumento efficace di verifica sostanziale e non una semplice presa d'atto di quanto i consigli di classe sanciscono.

Come nella Repubblica, così anche nella scuola bisogna salvare l'unità nell'autonomia.

Francesco Pezzuto